

IL LAVORATORE NON PUO' ESSERE LICENZIATO PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI CONTESTATIGLI IN SEDE DISCIPLINARE - Ma, ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, possono essere considerate altre circostanze (Cassazione Sezione Lavoro n. 21795 del 14 ottobre 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Bandini).

Il principio della immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 St. Lav. preclude al datore di lavoro di licenziare per motivi diversi da quelli contestati. Esso non vieta però di considerare fatti non contestati, e collocantisi a distanza anche superiore ai due anni del recesso, quali circostanze confermate della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore.